

## PIERO SANDULLI

### GIUSTIZIA SPORTIVA E GIURISDIZIONE STATALE\*.

#### Sommario

1. Posizione del problema; 2. Analisi della giurisprudenza; 3. Le decisioni del T.A.R. del Lazio n. 2472 e n. 9547 del 2008, rilievi critici da esse scaturenti: a) limiti della “giurisdizione sportiva”; b) vincolo di giustizia; c) la limitata incidenza della giurisdizione esclusiva; d) iperattività della clausola compromissoria; 4. Conclusioni.

#### 1. Posizione del problema.

La evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul tema del rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione statale costituisce, necessariamente, il punto di partenza per esaminare la questione della tutela approntata dall’Ordinamento statale in merito alle vicende che nascono all’interno del mondo dello sport, nonché per discutere dei limiti posti a tale tutela dalla legge n. 280 del 2003 che, nel dettare le regole che presiedono all’autonomia della “giustizia sportiva”, individua i confini di detta “giurisdizione”<sup>1</sup>.

La normativa predisposta con decreto legge, a causa dell’urgenza determinatasi nell’estate del 2003 (d.l. 220/2003)<sup>2</sup>, ha previsto quattro diverse ipotesi di tutela: a) la sola tutela interna all’Ordinamento sportivo, definita di giustizia sportiva, per le questioni disciplinari (art. 2); b) la tutela offerta dal giudice civile, una volta percorsi i gradi interni alla giustizia sportiva, per i diritti soggettivi patrimoniali, che pur trovando la loro origine nel mondo dello sport non possono esaurire i loro effetti in quella Organizzazione (art. 3, prima parte); c) la tutela degli interessi legittimi, ad opera del giudice amministrativo, esercitabile, anche in questa circostanza, una volta percorsi tutti i gradi interni alla giustizia sportiva (art. 3, seconda parte); d) una riserva di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa ai diritti soggettivi non patrimoniali che non sono stati richiamati nella prima parte dell’art. 3.

---

\* Relazione, con l’aggiunta delle note, svolta ad Atri (TE) il 6 novembre 2008, nel convegno di studi *La riforma del sistema sportivo: attori, istituzioni e processi*, organizzato dal dottorato di ricerca in *Critica storica, giuridica ed economica dello sport* Università degli studi di Teramo.

<sup>1</sup> Sul punto, vedi il commento alla legge n. 280 del 2003, in *Le nuove leggi civili commentate 2004*, p. 705 a cura di R. Colagrande. Vedi, inoltre, M. Sanino, *Il difficile approdo delle problematiche, in tema di “giustizia sportiva”*, in *Diritto dello Sport 2007*, p. 775; L. Ferrara, *Il rito in materia sportiva tra presupposti problematici e caratteristiche specifiche*, in *Diritto dello sport 2008*, p. 7; E. Lubrano, *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. Cantalamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, Milano 2008, p. 34; P. D’Onofrio, *Manuale operativo di diritto sportivo*, Rimini 2007, p. 169; C. Franchini, *Il nuovo codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.*, in *Diritto dello sport 2007*, p. 389; M. Sanino v. *Sport*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma 2006.

<sup>2</sup> La ricostruzione delle vicende giudiziarie, che hanno portato alla emanazione del decreto legge n. 220/03 (disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), è contenuta nella decisione del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2003, n. 5930, in *Diritto e Giustizia 2003*, p. 79. Vedi, inoltre, *Dal Tar sport alla giustizia nel pallone*, in *Diritto e giustizia 2005*, supplemento al fascicolo 35.

Il decreto legge n. 220, del 19 agosto 2003, è stato convertito in legge nell'ottobre del 2003 (L. 280/03) con alcune modificazioni; tra queste la più significativa è quella apportata all'articolo 2 (autonomia dell'Ordinamento sportivo) dal quale sono stati eliminati i punti c) e d), vale a dire: “c) *l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e la ammissione alle stesse delle squadre ed atleti*”<sup>3</sup>.

Da tali modificazioni è agevole arguire che il legislatore ha implicitamente ammesso che relativamente a dette fattispecie [quelle previste nei punti c) e d)] sussiste la competenza giurisdizionale dei giudici statali, mentre essa è esclusa in riferimento a quanto previsto nelle ipotesi contemplate dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 (“a) *il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*”).

Di tale riparto di tutele, a più riprese, ha avuto modo di occuparsi la giurisprudenza, poiché la prospettazione teorica operata dal legislatore ha, nella pratica, prestato il fianco a non poche incertezze interpretative.

## **2. Analisi della giurisprudenza.**

Per prime le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 marzo 2004, n. 5775<sup>4</sup>, si sono poste il problema di dipanare i dubbi sorti in merito alla materia in esame giungendo alla conclusione che “*la giustizia sportiva si riferisce alle ipotesi in cui si discute della applicazione delle regole sportive*”, mentre quella “*statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi*”.

Ha chiarito inoltre, la decisione delle Sezioni Unite, che “*il comma 1, dell'art. 3, del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2*”.

In base al riparto, così individuato dalla Suprema Corte, nel tentativo di dare una corretta applicazione al dettato normativo, emerge una competenza esclusiva della giustizia sportiva relativamente all'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni

---

<sup>3</sup> Cfr., al riguardo, G. Vidiri, *Le controversie sportive ed il riparto di giurisdizione*, in *Giust. Civ.* 2005, I, p. 1632.

<sup>4</sup> Vedila in *Giustizia Civile* 2005, I, p. 1625; con la nota di G. Vidiri, *Le controversie sportive e il riparto di giurisdizione*, in precedenza richiamata.

(art. 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999)<sup>5</sup>, nonché per *“le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione, da parte degli associati, di norme interne all’ordinamento sportivo”*.

Per quanto riguarda, invece, le attività provvedimentali, delle singole federazioni sportive e del C.O.N.I., le stesse, esaurito l’obbligo di percorrere tutti i gradi di giustizia interna alle federazioni e l’esperimento della fase di conciliazione ed arbitrato presso il C.O.N.I. (ultimo grado della giustizia sportiva), trovano la loro tutela giurisdizionale presso il giudice amministrativo (art. 3 della legge 280/03).

Analoga tutela, presso il giudice statale ordinario, trovano i rapporti patrimoniali tra società, associazioni sportive e tesserati (articolo 3 della legge n. 280 del 2003, parte prima).

Il quadro, così disegnato della Corte di Cassazione non è, però, esaustivo e lascia ancora lo spazio a numerosi dubbi interpretativi.

Invero, al riguardo, la giustizia amministrativa si è posta il problema di comprendere quali fossero, in concreto, i limiti della tutela avverso i provvedimenti disciplinari resi dagli organi sportivi, quando questi incidono direttamente o indirettamente su diritti soggettivi o su interessi legittimi.

Con la sentenza n. 5025, del 9 luglio 2004<sup>6</sup>, il Consiglio di Stato ha chiarito che le federazioni sportive, che pur hanno natura originaria di soggetti privati (associazioni non riconosciute), in presenza di determinati presupposti (interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva) divengono organi del C.O.N.I. e, pertanto, partecipano della natura pubblica di questo, emanando atti che sono censurabili innanzi ai giudici amministrativi<sup>7</sup>.

Chiariscono, infatti, i giudici di Palazzo Spada che *“i casi di rilevanza per l’ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo, a seconda che si tratti rispettivamente di controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti (A.G.O.) o di ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive (giurisdizione esclusiva del G.A.)”*.

L’attenzione del Consiglio di Stato si sposta, quindi, sulle differenze riscontrate nel testo dell’articolo 2 del decreto legge (220/03) rispetto a quello oggetto della conversione (L. 280/03), osservando come la mancata conversione delle lettere c) e d) *“costituisce chiaro indice della volontà del legislatore di non considerare indifferenti per l’ordinamento statale controversie, quali*

---

<sup>5</sup> Il decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242 è stato emanato per il *“Riordino del Comitato Olimpico nazionale italiano – C.O.N.I.”*. Al riguardo vedi, in dottrina, M. Sanino, *Diritto sportivo*, Padova 2002, p. 81; M. Basile, *L’autonomia delle federazioni sportive*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata* 2008, p. 307.

<sup>6</sup> Cfr. Consiglio di Stato, 9 luglio 2004, n. 5025; in *Diritto Processuale amm*, 2005, p. 1026, con nota di M. Antonioli.

<sup>7</sup> Cfr. Cass. S.U., 26 ottobre 1989, n. 4399; in *Foro It.* 1990, I, c. 899; Consiglio di Stato, 30 settembre 1995, n. 1050; in *Foro It.* 1996, III, c. 275.

*quelle inerenti l'affiliazione delle società alle federazioni e i provvedimenti di ammissione ai campionati, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni”.*

Considera, inoltre, il Consiglio di Stato che *“una assoluta riserva all’ordinamento sportivo di tale tipologia di controversie avrebbe determinato seri dubbi sulla costituzionalità della disposizione sotto il profilo della lesione del principio della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 della Costituzione”.*

A queste due posizioni iniziali, assunte dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, si sono aggiunte anche le riflessioni del T.A.R. del Lazio che, con l’ordinanza del 22 agosto 2006<sup>8</sup>, ha ipotizzato che la sanzione disciplinare *“per la sua natura assume rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo ove solo si consideri ... il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità”* del sanzionato *“in tutti i rapporti sociali”*; lasciando, in tal modo, intravedere la possibilità di agire, innanzi al giudice statale, per la tutela avverso le sanzioni disciplinari, o almeno delle loro conseguenze, legate alla lesione dei diritti personalissimi.

In tale modo, il T.A.R. si pone, in maniera critica, di fronte al “riparto” di tutele tracciato dal legislatore ed ipotizza che non sia pienamente limitabile all’ambito interno della giustizia sportiva quanto discende dalla irrogazione di sanzioni disciplinari, poiché esse non sempre sono destinate a dettare effetti circoscrivibili al solo ambito interno al mondo sportivo ed alla tutela che, in forza della sua autonomia, quell’ordinamento ha approntato.

In risposta all’apertura determinata dalla decisione del Tribunale amministrativo laziale è intervenuta la pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia n. 1048, 8 novembre 2007<sup>9</sup>, che ha rilevato, invece, che *“lo Stato ha dichiarato apertamente il proprio disinteresse per ogni questione concernente l’osservanza e la applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statuarie dell’ordinamento sportivo nazionale in ogni sua articolazione; ed altrettanto è a dirsi per ogni questione che concerne i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”* facendone discendere una carenza assoluta di giurisdizione.

Per completezza di analisi deve essere ricordato che la stessa giustizia sportiva, con due decisioni prese dalle Sezioni unite della Corte di giustizia federale<sup>10</sup>, si è posta problematicamente nei

---

<sup>8</sup> In *Diritto dello Sport* 2007, p. 137.

<sup>9</sup> In *Diritto dello Sport* 2007, p. 847. La sentenza del Consiglio di Giustizia siciliano è stata aspramente criticata da E. Lubrano che lamenta la eccessiva chiusura data al sistema della tutela di fattispecie derivanti dal procedimento di giustizia sportiva. (*La sentenza abbonati- Catania: il Consiglio siciliano e il rischio del ritorno della tutela giurisdizionale nello sport al Paleozoico?!*, in *Diritto dello Sport* 2007, p. 789).

<sup>10</sup> Vedile: in *Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.* n. 38/CGF (2007-08), del 7 novembre 2007, vertenza dell’AC. Arezzo s.p.a. ed in *Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.* n. 148/ C.G.F. (2007-08), del 26 marzo 2008, vertenza promossa dalla società Cagliari Calcio 1920 p.a.

confronti del tema, comprendendo che in *“un contesto dominato dal professionismo sportivo (L. 91/81) non sono mai individuabili scelte drastiche che non siano anche portate a considerare le conseguenze stesse delle sanzioni comminate nel contesto della giustizia sportiva”*<sup>11</sup>.

### **3. Le decisioni del T.A.R. del Lazio n. 2472 e n. 9547 del 2008, rilievi critici da esse scaturenti.**

Nel contesto giurisprudenziale, nel precedente paragrafo sommariamente descritto, si sono inserite le decisioni del T.A.R. n. 2472 e n. 9547 del 2008 che offrono l'occasione per interessanti rilievi in tema di limiti della “giustizia sportiva”.

Le sentenze, in esame, tornano sul tema dei limiti della giurisdizione statale nei confronti delle vertenze che insorgono all'interno dell'ordinamento sportivo ed, in particolare, riflettono sul portato delle sanzioni disciplinari e delle loro conseguenze anche al di fuori del mondo dello sport.

Al riguardo il T.A.R. del Lazio, con la sentenza n. 2472 del 18 marzo 2008<sup>12</sup>, ricorda<sup>13</sup> che il divieto di sottoporre alla verifica giurisdizionale del giudice statale la sanzione disciplinare irrogata dai giudici sportivi *“non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale dello Stato”*.

Partendo da questo presupposto la decisione del T.A.R. ha affermato che *“le impugnate sanzioni disciplinari sportive, in se considerate, sono certo rilevanti per l'ordinamento sportivo, ma impingono altresì su posizioni regolate dall'ordinamento generale onde la relativa tutela spetta al giudice amministrativo, nella propria competenza esclusiva, di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.L. n. 220 del 2003, pena la violazione dell'articolo 24 della Costituzione”*.

La decisione del 3 novembre 2008, n. 9547<sup>14</sup>, nel riprendere un tema già in parte trattato con la precedente sentenza n. 2472/2008, ferma la sua attenzione sulla necessità di dare una lettura costituzionalmente orientata della legge n. 280 del 2003 che altrimenti darebbe luogo a non pochi dubbi di legittimità costituzionale sottolineando che l'interprete *“ha il dovere di adottare, tra più possibili interpretazioni di una disposizione, quelle idonee a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, dovendo sollevare la questione dinanzi al giudice delle leggi solo quando la lettera della norma sia tale da precludere ogni possibilità ermeneutica idonea a offrirne una lettura conforme a Costituzione”*<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Come ha affermato la decisione delle S.U. della Corte di giustizia federale della F.I.G.C., relativamente alla vicenda dell'Arezzo, società che, esauriti i gradi della giustizia sportiva, si era rivolta al giudice amministrativo per l'annullamento di una penalizzazione, in punti, nella classifica di serie C1 2006-2007 (in C.U. n. 38/C.G.F, cit.).

<sup>12</sup> Vedila in *Foro Amm. TAR* 2008, p. 2025, con nota di P. Sandulli.

<sup>13</sup> Già in precedenza lo stesso ufficio giudiziario aveva reso il medesimo opinamento. Cfr. TAR del Lazio 21 giugno 2007, n. 5645, in *Foro Amm. TAR* 2007, p. 2084; TAR del Lazio 22 agosto 2006, n. 7331, in *Foro Amm. TAR* 2006, p. 2967.

<sup>14</sup> In [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>15</sup> Vedi sul punto le decisioni della Corte Costituzionale n. 356 del 22 ottobre 1996, in *Giur. Cost.* 1996, p. 3096; e n. 403 del 30 novembre 2007, in *Giur. Cost.* 2007, fasc. 6.

I ricordati passaggi delle decisioni del T.A.R. del Lazio pongono l'interprete nella necessità di affrontare le problematiche che da esse discendono.

La prima considerazione suggerita dalle decisioni è che gli effetti di ciò che avviene nell'ambito dell'ordinamento sportivo non possono incidere esclusivamente su fattispecie interne ad esso, se la sanzione sportiva irrogata, oltre ad incidere su accadimenti rilevanti in merito alla organizzazione sportiva, incide anche su situazioni giuridiche protette e tutelate alla luce della Carta costituzionale, riflessione che deve comportare una, sia pur sintetica, analisi in relazione al cosiddetto vincolo di giustizia.

La seconda riguarda la necessità di verificare se vi sia, o no, la possibilità di individuare ed entro quali limiti, una "giurisdizione esclusiva" del giudice amministrativo sulle situazioni giuridiche protette discendenti da violazioni rilevate nell'ordinamento sportivo.

La terza, corollario delle precedenti, ugualmente sollevata dalle decisioni del T.A.R., è quella della operatività della "giurisdizione del giudice sportivo" in relazione ai limiti di essa e della sua, eventuale, ultrattività nell'ipotesi in cui il tesserato abbia rassegnato le proprie dimissioni al momento della promozione dell'azione disciplinare.

#### **a) Limiti della "giurisdizione sportiva".**

In riferimento alla prima delle considerazioni suggerite dalle decisioni in esame si può certamente condividere la lettura "costituzionalizzante" delle disposizioni legate all'ampiezza della giurisdizione sportiva, in quanto non è possibile far derivare dal dettato del decreto legge n. 220 del 2003 e da quello della successiva legge n. 280, dello stesso anno, fattispecie che limitano la tutela giurisdizionale voluta dall'articolo 24 della Costituzione; è, tuttavia, necessario temperare la lettura della decisione n. 9547/08, della terza sezione del Tribunale amministrativo del Lazio, con le esigenze della organizzazione sportiva che non può (e non deve) subire ingerenze in merito a vicende che nascono e si esauriscono all'interno del mondo dello sport, con particolare riguardo a quei comportamenti, suscettibili di sanzioni disciplinari, destinati ad alterare la regolarità sportiva delle competizioni. E' necessario, dunque, il giusto bilanciamento tra la tutela delle situazioni giuridiche protette, a norma della Costituzione e la libertà di azione, anche sanzionatoria, delle organizzazioni sportive.

A tal fine, di rilevante importanza appare il "filtro all'azione" assicurato dal necessario passaggio attraverso tutti i gradi della giustizia sportiva, compreso quello dagli uffici di conciliazione del C.O.N.I., finalizzato a conciliare le vertenze insorte nell'ordinamento sportivo ed atto ad esercitare una funzione deflattiva<sup>16</sup>; mentre alcune perplessità suscita la funzione arbitrale, assegnata allo stesso Comitato olimpico dalla legge n. 280 del 2003, non potendosi agevolmente costruire un

---

<sup>16</sup> Detto filtro implica una condizione di proseguibilità dell'azione ed è già presente in altri settori dell'ordinamento processuale (quali quello del lavoro, quello agrario e quello societario).

arbitrato, con una soluzione eterodeterminata della lite (lodo), dopo che si è svolto, innanzi alle singole federazioni sportive, un procedimento disciplinare, ispirato alle regole del “giusto procedimento”<sup>17</sup> e ciò anche se si è voluto assegnare, dal Consiglio di Stato<sup>18</sup>, al lodo arbitrale, emesso dalla Camera arbitrale del C.O.N.I. (per ragioni di architettura processuale), natura di atto amministrativo suscettibile di impugnazione innanzi agli organi della giustizia amministrativa.

Al riguardo è, però, necessario ricordare che l’ultima parte dell’articolo 3 della legge n. 280 del 2003 fa salve le clausole compromissorie e l’interpretazione di tale articolo, alla luce della sopra ricordata giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un sistema retto dai patti compromissori appare di difficile lettura.

Volendo tentare una soluzione al quesito, è possibile rilevare che il riferimento, contenuto nell’ultima parte del primo comma dell’art. 3, della legge n. 280/03, alla “*clausola compromissoria prevista dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive*” deve ritenersi limitato alla materia prevista dal primo comma dell’articolo 2 ed esso, quindi, non sembra limitare l’accesso alla tutela davanti al giudice statale, mentre il richiamo alla clausola compromissoria “*inserita nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91*”, contenuto alla fine del primo comma, lascerebbe intendere che per ciò che concerne i rapporti di lavoro professionistico degli sportivi gli stessi, in presenza di una clausola compromissoria, sono devoluti alla sola competenza degli arbitri<sup>19</sup>.

#### **b) Vincolo di giustizia.**

Sulla stessa linea, tendente a salvaguardare, pur con i limiti sopra descritti, l’autonomia dell’ordinamento sportivo e della sua “giustizia”, deve collocarsi l’istituto del “vincolo di giustizia”<sup>20</sup>, presente in taluni statuti delle federazioni<sup>21</sup> il quale, però, deve essere inteso, alla luce

---

<sup>17</sup> Vedi, sul punto, M. Aiello, *Sanzioni disciplinari sportive a tutela giurisdizionale*, in *Iustitia* 2008, p. 200; inoltre, cfr.: P. D’Onofrio, *La giustizia sportiva processo o procedimento*, in *Diritto dello Sport* 2007, p. 805.

<sup>18</sup> Vedi, al riguardo, Consiglio di Stato, sezione VI, 9 luglio 2004, n. 5025; in *Nuova Giur. civ. comm.* 2005, p. 266, con nota di M. Basile, *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*.

<sup>19</sup> Sul punto, vedi: L. Cantamessa, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore, cit., p. 156.

<sup>20</sup> F.P. Luiso (*La giustizia sportiva*, Milano 1975, p. 45) ha definito l’obbligo di adire, per le controversie insorte tra gli affiliati di una federazione (definito “vincolo di giustizia”), i giudici sportivi quale mezzo atto a “*ridurre al minimo gli interventi estranei nella vita federale*”.

<sup>21</sup> Lo Statuto della Federcalcio, approvato dall’Assemblea il 22 gennaio 2007, prescrive, nell’articolo 30, al terzo comma, che “*le controversie tra soggetti tesserati o tra essi e la F.I.G.C., per le quali siano previsti o esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e delle norme federali e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale. Inoltre, il quarto comma dello stesso articolo prescrive che “fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Statuto per la nullità dei lodi arbitrari... il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo... volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”*. Le sanzioni sono previste dall’articolo 15 del Codice di giustizia sportiva, entrato in vigore il primo luglio 2007.

del dettato della legge n. 280 del 2003, come una sorta di “pubblicità – notizia”, da rendersi alla federazione di appartenenza una volta esauriti i gradi interni della giustizia sportiva<sup>22</sup>, con la quale si manifesta, nei casi di sua competenza, la volontà di adire il giudice statale, non essendosi il tesserato ritenuto soddisfatto dell’esito del giudizio sportivo, quando detto esito incide, comunque, su situazioni giuridiche protette, eccedenti i limiti posti dall’articolo 2 della legge n. 280 del 2003.

A tale comunicazione deve, necessariamente, essere data una risposta di segno positivo, alla stregua di un “atto dovuto” da parte della federazione, ciò in quanto essendosi esauriti i gradi interni della giustizia sportiva, fino all’ultimo di essi costituito dalla Camera di conciliazione ed arbitrato presso il C.O.N.I., al tesserato non può essere conculcata la tutela su diritti soggettivi e/o interessi legittimi, presuntivamente lesi dalle disposizioni della giustizia sportiva; ferma restando la possibilità per i giudici statali di valutare la propria competenza giurisdizionale<sup>23</sup>.

Infine, per ciò che attiene all’azione penale, che non può, in alcun modo, essere surrogata da una attività dei giudici sportivi, è necessario chiedersi se sia possibile che essa sia, dopo l’avvento della legge n. 280/03, assoggettata ad un qualsiasi potere di veto discendente dalla federazione di appartenenza.

Tale vincolo, infatti, non può che suscitare perplessità, in quanto certamente l’attività del giudice sportivo non è comparabile a quella delle magistrature penali, in particolare nella ipotesi in cui l’azione penale è obbligatoria. Ci si chiede, inoltre, se la costituzione di parte civile in un giudizio penale, avente ad oggetto una vicenda di natura sportiva, o anche la semplice proposizione di una querela, comportino la necessità di ottenere l’autorizzazione prevista ad esempio dal quarto comma dell’art. 30 dello Statuto F.I.G.C..

A mio avviso, in questi casi, per evitare una sanzione disciplinare, è sufficiente una comunicazione alla federazione senza dover attendere per le evidenti ragioni di celerità, dettata dalla natura stessa delle azioni, la risposta delle federazione, che come detto (trattandosi di un atto dovuto) non può che essere affermativa.

### **c) La limitata incidenza della giurisdizione esclusiva.**

Passando all’analisi della seconda riflessione, suggerita dalla decisione n. 2472, del 19 marzo 2008, relativa alla giurisdizione esclusiva, che la legge n. 280 del 2003 avrebbe attribuito ai giudici

---

Lo Statuto federale della F.I.N. (Federazione italiana Nuoto), approvato dall’assemblea il 23 ottobre 2004, all’articolo 29 usa toni meno perentori *“Tutti i provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.N. hanno piena efficacia nell’ambito dell’ordinamento federale nei confronti di tutti i soggetti, società o persone fisiche, affiliati o tesserati alla F.I.N.; 2) Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui all’art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280; 3) L’inosservanza della presente disposizione comporta l’adozione dei provvedimenti disciplinari, che possono arrivare sino alla radiazione”*.

<sup>22</sup> Vedi, sul punto G. Vidiri, *Le controversie sportive e il riparto di giurisdizione*, cit. , p. 1632. In giurisprudenza vedi: Corte di Cassazione, S.U., 23 marzo 2004, n. 5775, in *Giust. civ.* 2005, I, p. 1625.

<sup>23</sup> Cfr. Tar Lazio, sez. III, 25 ottobre 2007, n. 10894, in *Diritto dello Sport 2007*, 861; Tar Lazio, sez. III, 25 ottobre 2007, n. 10911, *ibidem*, p. 867.



amministrativi<sup>24</sup>, è necessario operare alcune premesse, di carattere generale, sul tema della giurisdizione esclusiva.

Come è noto, la Costituzione italiana, nel recepire il preesistente riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ha inteso recuperare al “*sistema giustizia*” della Repubblica italiana anche l’eccezione della giurisdizione esclusiva, prevista dall’articolo 103, primo comma, della Costituzione che attribuisce ai giudici amministrativi, oltre alla tutela degli interessi legittimi, anche “*in particolari materie indicate dalla legge*” la competenza giurisdizionale su diritti soggettivi<sup>25</sup>.

Alla luce di questa premessa, di ordine costituzionale, è necessario verificare se ci si trovi in presenza, nel caso di specie, di una ipotesi di giurisdizione esclusiva contenuta nella legge n. 280, del 2003 ed in quale limite, o se, invece, la normativa, che ha regolato la autonomia dell’ordinamento sportivo e della sua giustizia, non abbia posto in essere indicazioni relative alla giurisdizione nel pieno rispetto del riparto.

L’articolo 3 di detta legge nel chiarire che la giurisdizione del giudice ordinario non subisce deroghe di alcun genere (“*ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario*”) suggerisce una chiave di lettura della normativa pienamente in linea con i criteri del riparto: diritti soggettivi al giudice ordinario; interessi legittimi al giudice amministrativo, senza dar vita ad alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva; tuttavia, l’articolo in esame non limita il suo dire al concetto precedentemente espresso, ma chiarisce, ulteriormente, che i rapporti per i quali non ha subito deroghe la giurisdizione del giudice ordinario sono esclusivamente quelli “*patrimoniali tra società, associazioni ed atleti*” lasciando supporre che sussista una limitata attribuzione di giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, con competenza (anche cautelare) radicata presso il T.A.R. del Lazio, per quei diritti soggettivi che non abbiano natura patrimoniale<sup>26</sup>.

Tale scelta, di limitata incidenza in materia della giurisdizione civile, non appare felice e può essere foriera di non pochi problemi di giurisdizione ove, ad un tempo, si agisca in giudizio per rivendicare la tutela di diritti soggettivi discendenti dalle due diverse fattispecie essendo il giudice amministrativo giurisdizionalmente incompetente a decidere su quelle di natura patrimoniale.

Invero, più logica sarebbe stata una scelta di effettiva giurisdizione esclusiva (per materia)<sup>27</sup> in favore del giudice amministrativo, al fine di evitare una possibile duplicazione di giudizi.

---

<sup>24</sup> Vedi, al riguardo, l’accurata analisi di R. Colagrande, in *Le nuove leggi civili commentate*, cit., p. 740.

<sup>25</sup> Cfr. da ultimo, i dottrina: M. Mazzamuto, *Il riparto di giurisdizione*, Napoli 2008; A. Fabri *Giurisdizione esclusiva: i modelli processuali*, Torino 2002; P. Sandulli, *La tutela dei diritti dalla giurisdizione esclusiva alla giurisdizione per materia*, Milano 2004.

<sup>26</sup> Vedi, sul punto, R. Colagrande, *Commento alla legge n. 280/2003*, cit., p. 734, in particolare p. 740 e ss.

<sup>27</sup> Cfr. sul punto: P. Sandulli, *La tutela dei diritti dalla giurisdizione esclusiva alla giurisdizione per materia*, cit., p. 167.

Al riguardo la pur discutibile costruzione operata dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto il lodo arbitrale, emesso dalla Camera di arbitrato e conciliazione del C.O.N.I., alla stregua di un provvedimento amministrativo<sup>28</sup>, impugnabile innanzi ai giudici amministrativi in quanto potenzialmente lesivo di interessi legittimi, suggerisce la strada del superamento della giurisdizione esclusiva indicando un riparto più marcato tra lesioni che derivano da atti amministrativi (o pretesi tali) e lesioni patrimoniali che restano di competenza del giudice ordinario, quando non si è in presenza della clausola compromissoria prevista dall'art. 4 della L. n. 91 del 1981, che regola il professionismo sportivo, nel qual caso la competenza è assegnata al collegio arbitrale.

#### **d) Iperattività della clausola compromissoria.**

L'ultimo aspetto problematico, suscitato dalle decisioni del T.A.R. del Lazio, è relativo alla iperattività del vincolo discendente dalla clausola compromissoria nella ipotesi in cui il tesserato (atleta o dirigente) abbia rassegnato le proprie dimissioni ponendo fine al vincolo derivante dal tesseramento.

La decisione n. 2472 del 2008 ha, sul punto, affermato, sulla scorta della giurisprudenza formatasi per il pubblico impiego<sup>29</sup>, la esperibilità del procedimento disciplinare anche per un tesserato ormai dimessosi *“nella ipotesi in cui sussista, in concreto, un interesse giuridicamente qualificato ad una valutazione, sotto il profilo disciplinare, del comportamento”*.

Tale tesi suscita alcune perplessità in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.

Invero, ciò che vincola il tesserato alla “competenza” della giustizia sportiva è l'elemento essenziale della cosiddetta “clausola compromissoria” da cui si origina il legame sportivo – disciplinare con la Federazione di appartenenza.

Alla luce di questa prima considerazione appare evidente che, perdurando il rapporto di tesseramento, l'atleta e/o il dirigente sono assoggettati alla “giurisdizione” preventiva della giustizia sportiva, fatta salva la successiva possibilità (*“esauriti i gradi della giustizia sportiva”*) di adire – con i limiti e la competenza, in precedenza ricordati, contenuti negli articoli 2 e 3 della legge n. 280 del 2003, l'Autorità giurisdizionale statale.

Più complessa appare la situazione in relazione ad una ipotesi di interruzione o di insussistenza del vincolo discendente dal tesseramento che necessariamente – come detto – integra la sottoscrizione di una clausola compromissoria.

---

<sup>28</sup> La sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 268 del 25 gennaio 2007 (in *Diritto processuale amministrativo* 2008, p. 608), riportandosi alla giurisprudenza già formatasi, a partire dalla decisione n. 5025 del 2004 (in *Foro Amm. C.d.S.*, 2005, p. 1218; con nota di L. Ferrara), ha chiaramente affermato che *“l'arbitrato sportivo libero od irrituale non si sostituisce alla giustizia resa dagli organi giudiziari dello Stato, ma sfocia in un atto – il lodo – avente natura di mero provvedimento amministrativo, espressivo della volontà ultima dell'ordinamento sportivo, conseguente all'esaurimento dei vari gradi interni di gravame”*.

Al riguardo la stessa decisione del Consiglio di Stato, ulteriormente, puntualizza *“come tale il lodo, ove incidente su interessi legittimi, è soggetto all'ordinario giudizio di legittimità del giudice amministrativo”*.

<sup>29</sup> Vedi, per tutte, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, del 16 maggio 2001, n. 422; in *Foro Amm.* 2001, p. 284.

Come ha rilevato la decisione del T.A.R. del Lazio n. 2478/2008, dalla analisi dell'art. 36 della normativa organizzativa interna della federazione (N.O.I.F.)<sup>30</sup>, che regola il tesseramento in ambito F.I.G.C., non è possibile desumere sufficienti elementi ai fini della soluzione del problema in parola.

Invero, il settimo comma dell'articolo in esame afferma che *“non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di un procedimento disciplinare a loro carico”*. La formulazione di questa norma, se da una parte conferma la tesi, sopra richiamata, in base alla quale il vincolo sportivo è operativo di effetti esclusivamente nei confronti dei tesserati, essa estende, però, detta operatività anche a quei soggetti (atleti e/o dirigenti) che si siano volutamente sottratti al giudizio sportivo in corso rassegnando le proprie dimissioni dopo l'inizio del procedimento disciplinare, in quanto, in tale ipotesi, per gli stessi è precluso qualsiasi ulteriore tesseramento, a prescindere dalla eventuale sanzione che sarebbe stata loro comminata, in ogni caso permane il dubbio in merito alla possibile assoggettabilità al giudizio sportivo del tesserato che abbia rassegnato le dimissioni in epoca anteriore alla “formale” apertura del procedimento disciplinare.

La soluzione resa dai giudici amministrativi, con la decisione n. 2472 del 19 marzo 2008, ha optato (per ragioni di opportunità) per la irrilevanza delle dimissioni rese prima dell'apertura del procedimento disciplinare sulla scorta delle stesse decisioni dei giudici sportivi di prime cure (CAF)<sup>31</sup> e del gravame (Corte Federale)<sup>32</sup>, in considerazione del fatto che l'impossibilità di un nuovo tesseramento non era prevista dalla normativa organizzativa per quei tesserati, i quali dimessisi prima del “formale” inizio dell'azione disciplinare avrebbero (con le dimissioni) potuto sottrarsi al giudizio, senza alcuna preclusione per un successivo eventuale tesseramento. Al riguardo, va ricordato, che la decisione del TAR e prima di essa gli opinamenti della giustizia

---

<sup>30</sup> Art. 36 delle norme organizzative interne alla Federazione giuoco calcio. Tesseramento - *“1. Sono tesserati della F.I.G.C.: a) i dirigenti federali; b) gli arbitri; c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società; d) i tecnici; e) i calciatori. 2. gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività. 3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C. 4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale. 5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale. 6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione. 7. Non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico”*.

<sup>31</sup> Vedila in Comunicato Ufficiale n. 1/C, 2006-07, del 14 luglio 2006, in [www.figc.it](http://www.figc.it).

<sup>32</sup> Vedila in Comunicato Ufficiale n. 2/CF 2006-07, del 8 agosto 2006, in [www.figc.it](http://www.figc.it).

sportiva hanno sempre ritenuto di far coincidere l'inizio formale dell'azione disciplinare con il deferimento operato dalla Procura federale.

La soluzione al problema offerta dal T.A.R. del Lazio, se da una parte appare pienamente condivisibile, dall'altra impone, sotto il profilo sistematico, alcune osservazioni.

Le ragioni di opportunità che hanno, in più circostanze, suggerito ai giudici, sia della giustizia sportiva<sup>33</sup>, che a quelli appartenenti all'ordinamento statale<sup>34</sup>, l'utilità di assoggettare al giudizio disciplinare, ad opera degli organismi di giustizia sportiva, quei tesserati che si sono dimessi prima dell'inizio di un procedimento disciplinare evitando, sia la sanzione indiretta della impossibilità di una nuova iscrizione rasa dal divieto, previsto dal settimo comma dell'articolo 36 delle N.O.I.F., che lo stesso giudizio sportivo, pur soddisfacendo esigenze di giustizia sostanziale, per evitare disparità di trattamenti; non può non destare talune perplessità, finendo per sottoporre ad un giudizio (disciplinare), interno all'Ordinamento sportivo, un soggetto ormai non più vincolato dalla clausola compromissoria<sup>35</sup>.

Una possibile soluzione al tema può essere ricercata attraverso una modifica alla normativa federale<sup>36</sup> con l'inserimento della previsione in base alla quale deve essere chiarito che quando

---

<sup>33</sup> Due decisioni della Giustizia sportiva, apparentemente in contrasto tra loro, trovano nel criterio dell'opportunità il loro momento unificante.

La Corte Federale chiamata nell'estate del 2006 a svolgere funzioni giurisdizionali, ha ritenuto ininfluenti ai fini dell'assoggettamento al procedimento, disciplinare interno all'Ordinamento sportivo di un tesserato che aveva rassegnato le proprie dimissioni in un periodo anteriore all'instaurazione "formale" dell'azione disciplinare quando si era già diffuso il clamore per la vicenda, ma non si era ancora avuto il deferimento della Procura federale non rilevando, al riguardo, il settimo comma dell'art. 36 delle N.O.I.F.

Analogamente la Corte Federale aveva ritenuto irrilevanti le successive reiterate dimissioni intervenute una volta avviato il procedimento disciplinare in quanto in quel momento il tesserato già dimessosi in precedenza non aveva alcuna carica sportiva da cui dimettersi.

La scelta era legata alla circostanza che non poteva non essere assoggettato a giudizio sportivo un gravissimo comportamento che se non valutato dagli organismi della giustizia sportiva avrebbe consentito al tesserato dimessosi una possibile successiva richiesta di tesseramento che non poteva, in alcun modo, essere rifiutata.

La decisione della Corte Federale del 25 luglio 2006 – 8 agosto 2006 (in C.U. n. 2/CF 2006-2007) in [www.figc.it](http://www.figc.it), è stata condivisa dalla sentenza del TAR del Lazio, che in questa sede si annota.

Successivamente, la stessa Corte Federale (cfr. C.U. 21/CF 2006-2007) in [www.figc.it](http://www.figc.it), è stata adita dal medesimo tesserato a seguito di un ulteriore deferimento intervenuto a distanza di tempo dal primo anche se, in parte, relativo alla medesima fattispecie.

In questa seconda circostanza la Corte ha ritenuto la propria incompetenza a causa delle dimissioni, a suo tempo rassegnate del tesserato.

La decisione è stata ispirata da due ordini di considerazioni, la prima legata al notevole lasso di tempo tra il momento delle dimissioni (maggio 2006) e quello del deferimento (marzo 2007) in un contesto che dovrebbe essere retto dal principio della immediatezza; la seconda che il tesserato essendo già stato assoggettato al giudizio disciplinare, avendone riportato la massima sanzione, non poteva, in alcun modo, richiedere un nuovo tesseramento in base al dettato del sesto comma dell'articolo 36 della N.O.I.F.; pertanto, non appariva, né opportuno, né necessario, ritenere sussistente una ulteriore iperattività della clausola compromissoria, avendo il sistema dell'ordinamento sportivo già garantito la propria integrità.

<sup>34</sup> Cfr. Ord. del TAR del Lazio, del 22 agosto 2006, in *Diritto dello Sport* 2007, p. 137.

<sup>35</sup> Vedi, al riguardo, V. Vigoriti, *Arbitrato sportivo*, in *Arbitrati speciali*, a cura di F. Carpi, Bologna 2008, p. 363.

<sup>36</sup> La attuale formulazione dello Statuto della FIGC, intervenuta con l'approvazione dell'Assemblea in data 22 gennaio 2007, prevede, al terzo comma dell'articolo 16, che "è vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento a un procedimento disciplinare instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti". Detta norma – come si è visto nel testo – non è in grado di risolvere il

interviene la apertura di un procedimento disciplinare dopo che siano già state rese le dimissioni da un tesserato, ferma la sanzione delle impossibilità di un nuovo tesseramento per chi si sottrae ad un giudizio disciplinare, deve essere data (per evitare una sanzione automatica che finirebbe per incidere anche su di un soggetto che al momento delle sue dimissioni ancora non conosceva le motivazioni della proposta di avvio della azione disciplinare e che potrebbe essere innocente rispetto all'incolpazione) al tesserato, dimessosi prima della promozione dell'azione disciplinare, la facoltà di optare per mantenere le dimissioni, evitando così il giudizio, ma incorrendo nella sanzione della impossibilità di un nuovo tesseramento; oppure esercitare l'opzione di difendersi dall'incolpazione, assoggettandosi al giudizio sportivo; potendo, eventualmente, essere prosciolto da ogni accusa, senza nessun vincolo futuro in merito ad un successivo nuovo tesseramento<sup>37</sup>.

In tal modo l'iper attività del vincolo diventerebbe una facoltà esercitabile, o no, dall'ex tesserato e non una imposizione del sistema il quale, peraltro, tutelerebbe la sua integrità attraverso il divieto di un nuovo tesseramento, in presenza delle dimissioni di un tesserato, a prescindere dal momento della apertura di un procedimento disciplinare.

#### **4. Conclusioni.**

In conclusione, le regole che presiedono all'organizzazione sportiva, atte a determinare i comportamenti leciti e quelli doverosi dei tesserati<sup>38</sup>, non possono, nel nostro Ordinamento, esplicare effetti isolati dal contesto normativo e di tutela in cui esse si muovono; in assenza di confini pre-definiti dal legislatore spetta agli interpreti (magistrati ed operatori del diritto), di volta in volta, verificare tali confini valutando se una sanzione disciplinare, inflitta dagli organi di giustizia sportiva, è destinata ad esplicare i suoi effetti esclusivamente all'interno del mondo sportivo o se, invece, le sue conseguenze travalicano quei confini, finendo per ledere situazioni giuridiche protette, le quali, senza alcun altro vincolo se non quello di aver percorso tutti i gradi

---

problema in quanto resta nella indicazione dello Statuto la necessità che le dimissioni del tesserato intervengano dopo la instaurazione formale del giudizio disciplinare.

<sup>37</sup> Sul punto vedi anche la decisione delle Sezioni Unite della Corte di giustizia della federcalcio, del 27 ottobre 2008, in Comunicato Ufficiale n. 53/CGF (2008-2009), relativa al caso Moggi ed alle schede telefoniche estere, in [www.figc.it](http://www.figc.it). La Corte ha affermato al riguardo: *“l'insussistenza del vincolo di tesseramento comporta, oltre alla mancanza di giurisdizione degli organi di giustizia endo ordinamentali nei confronti dell'ex tesserato, la conseguente impossibilità di decorso dei termini prescrizionali in relazione all'accertamento dei comportamenti antiregolamentari dallo stesso posti in essere in pendenza di tesseramento, potendo detti termini prescrizionali solo decorrere in costanza di vincolo di tesseramento e di quello, conseguente, di giustizia domestica; dall'altro lato, il fatto che la rinuncia al tesseramento, attuata in data anteriore all'inizio del procedimento disciplinare, dovrà essere valutata dai competenti Organi di Giustizia Sportiva, nel nuovo giudizio disciplinare da instaurarsi in caso di reiterazione della domanda di tesseramento ed ove accertato che la rinuncia medesima fosse stata strumentalmente formulata al fine di sottrarsi all'originario giudizio disciplinare, quale ulteriore comportamento posto in essere in grave violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S.”.*

<sup>38</sup> Cfr. F. Carnelutti, *Gioco e processo*, in *Riv. dir. proc.* 1951, p. 105; Id., *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.* 1953, p. 24; F.P. Luiso, *La giustizia sportiva*, cit., p. 3.

interni alla giustizia sportiva, fino alla camera arbitrale del C.O.N.I., possono essere tutelate dal giudice statale.

La individuazione dei confini della tutela deve essere svolta nel rispetto della normativa costituzionale, relativa alle situazioni giuridiche protette (artt. 24 e 111), ma avendo particolare attenzione alle prerogative dell'autonomia del mondo sportivo, dettata dagli articoli 2 e 3 della legge n. 280 del 2003, onde evitare che esistano lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi prive di tutela, ma anche che si verifichino ingerenze del giudice statale, nell'ordinamento sportivo, tali da rendere impossibile l'esercizio e l'organizzazione stessa dello sport.